



LICEO GINNASIO STATALE " G. VERGA PETRONIO RUSSO" -95031 ADRANO (CT)

SEDE CENTRALE SEZ. SCIENTIFICA Via S. D'Acquisto, 16 - Tel. 095/6136075-7692582 Fax 095/7698652 SEZ. CLASSICA - LINGUISTICA - SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE Via Donatello, sn - Tel. 095/6136084 Fax 095/7694523 C.F. 80012580876 - Cod. Mecc. CTPC01000A-
Sito Liceo: www.liceovergadrano.edu.it - E-mail: CTPC01000A@istruzione.it



Prot. n. 12191/2.1.a

Adrano, 10/12/2021

INSEDIAMENTO COMPONENTE STUDENTI CONSIGLIO D'ISTITUTO

La Prima seduta il Consiglio d'Istituto è presieduto dal dirigente scolastico Prof. Vincenzo Spinella (art. 48, DM 215/91, il quale dopo avere accolto e dato il benvenuto ai componenti eletti e proclamati, esequito l'appello nominale per dichiarazione della presenza e validata la seduta, dichiara formalmente insediata la componente studentesca del Consiglio d'istituto.

Sono presenti i componenti:

COMPONENTE DI DIRITTO: D.S. SPINELLA VINCENZO			
GENITORI	STUDENTI	DOCENTI	ATA
ALLEGRA GAETANO ALESSANDRO	MAGRO LUCIANA	ITALIA SALVO	MESSINA LUIGI
SCALISI ALESSANDRO	DI PERNA LUDOVICA	CORSARO MARIA STELLA	FOTI MARIA GRAZIA
DELL'AQUILA ROSARIA	PAPPALARDO ALFIO	PULVIRENTI GIUSEPPE	
SANGIORGIO MARIA AGATINA	TROVATO ANTONINO	ISGRO' GIUSEPPINA	
		MINERI MARIA GRAZIA	

Risultano assenti:

per la componente Genitori: Dell'Aquila, Sangiorgio

per la componente docenti:

per la componente studenti: Pappalardo, Magro

per la componente ATA: Messina

SUCCESSIVAMENTE il dirigente scolastico enuncia i riferimenti normativi che disciplinano la costituzione e la validità delle deliberazioni degli OO.CC.

COSTITUZIONE DEGLI ORGANI E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza - e di conseguenza, quando è presente e partecipa all'assemblea la metà più uno dei componenti - **(co. 2, art. 37 d.lgs n. 297/1994¹)**

Il computo dei voti nelle deliberazioni, ai sensi dell'ART. 37, comma 2, D.L.vo 297/1994

QUORUM COSTITUTIVO STRUTTURALE (co. 2, art. 37 d.lgs n. 297/1994 ²)	Il collegio può validamente costituirsi e deliberare quando all'assemblea partecipa <u>la metà più uno dei componenti in carica al momento dell'adunanza</u>
QUORUM FUNZIONALE DELIBERATIVO (co. 2, art. 37 d.lgs n. 297/1994)	Una volta che il collegio si è validamente costituito, la decisione può essere adottata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. La proposta deve essere approvata dalla metà più uno di coloro che esprimono un voto valido.
IL VOTO DEGLI ASTENUTI	Gli astenuti incidono sul quorum strutturale , quindi sulla validità della costituzione . Non viene computato il voto degli astenuti nel quorum funzionale, ed è pertanto considerato voto invalido.
L'ALLONTANAMENTO DALL'ADUNANZA	L'allontanamento durante le operazioni di voto non incide sul quorum funzionale, poiché chi si allontana non esprime un voto valido. Nel caso del quorum costitutivo il comma 2 prevede la presenza costante di "almeno la metà più uno dei componenti in carica". La giurisprudenza però propende nel considerare che l'allontanamento non incida nemmeno in questo caso.
E' RICHIESTO IL QUORUM INTEGRALE	In caso di attività di valutazione e giudizio degli allievi gli organi collegiali operano come collegi perfetti , pertanto possono funzionare con la presenza e il voto di tutti i componenti

RIFERIMENTI NORMATIVI: che disciplinano LE ATTRIBUZIONI e le funzioni svolte dal Consiglio D'Istituto

Il Dirigente scolastico, prima di procedere alla integrazione dei componenti, della Giunta Esecutiva e della designazione dei componenti che costituiranno l'Organo di garanzia, **da lettura alla premessa** riguardante i **riferimenti normativi istitutivi degli OO.CC.** a livello di Istituzioni scolastiche, nonché le **attribuzioni** del medesimo organo e della Giunta esecutiva e la loro ricodificazione ad opera dei nuovi ordinamenti che ne hanno snaturato le funzioni primordiali.

Va precisato che tutta la produzione normativa successiva all'attribuzione dell'autonomia scolastica ha modificato i riferimenti di legge, senza che questo abbia portato all'abrogazione (Abrogazione tacita) o alla modifica dell'articolo citato, probabilmente nell'attesa della riforma degli organi collegiali, da tempo auspicata ma non ancora realizzata. Siamo dunque in presenza di un quadro normativo abbastanza incoerente.

DPR 416/1974

¹D.lgs n. 197/1994

Art. 37 -Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni

1. L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Per la validità dell'adunanza (**Quorum costitutivo strutturale**) del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte, **Gli astenuti incidono sul quorum strutturale, quindi sulla validità della costituzione**

2. **è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.**

3. **Le deliberazioni (quorum funzionale/deliberativo), sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi**, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Quindi **non viene computato il voto degli astenuti nel quorum funzionale o deliberativo, ed è pertanto considerato voto invalido.**

4. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone

²D.lgs n. 197/1994

Il titolo I del DPR 416/1974 riguarda prevalentemente gli organi di partecipazione democratica nella scuola. Con questo decreto vengono infatti costituiti gli organi collegiali della scuola, "al fine di realizzare" dice la legge all'articolo 1 "la partecipazione nella gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica".^[9] Vengono previsti quattro livelli di partecipazione democratica: il circolo o istituto, il distretto scolastico, la provincia, infine la nazione intera. **In seguito il D. lgs 233/1999 ha di fatto abolito i livelli distrettuale e provinciale, istituendo quello regionale.**^[14]

GLI ORGANI COLLEGIALI che vengono costituiti a livello di circolo e di istituto (articoli 2-8) sono il Consiglio di classe o di interclasse, il Collegio dei docenti, il Consiglio d'istituto, la Giunta esecutiva, il Consiglio di disciplina degli alunni (oggi ridenominato "Commissione disciplinare") ed il Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti. **Tutte queste istituzioni**, confermate dal **Testo unico del 1994**, sono ancora oggi esistenti e pienamente funzionanti.

D.L.VO 297/1994 – TESTO UNICO – ART. 10

Art. 10 - Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

Il consiglio di circolo o di istituto elabora e **adotta gli indirizzi generali** e determina le forme di autofinanziamento. **(trasfuso nell'art. 1 comma 14, L.107/2015)** Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli **indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico....**)

Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e

Dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto. **(trasfuso nell'art. 4 del d.l.vo 165/2001 e s.m.i.)**

Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, **su proposta della giunta**, per quanto concerne **l'organizzazione e la programmazione** (altra incongruenza trasfusa nel D.L. vo 165/2001, art. 5, comma 2) della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- a) **adozione del regolamento interno** del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;
- b) **acquisto, rinnovo e conservazione** delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni; **(trasfuso nel codice dei contratti pubblici d.l.vo 50/2016)**
- c) **adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;**
- d) **criteri generali per la programmazione educativa;**
- e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

- f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.
1. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, **i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti**, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe;
 2. esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi. **incongruenza D.L. vo 165/2001, art. 5, comma 2**
 3. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
 4. Esercita le competenze in materia di **uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.**
 5. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
 6. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
 7. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
 8. **La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo;** (trasfuso nel D.l. **128/2018**) prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. (trasfuso nel D.l. **128/2018** e nel d.l.vo **165/2001**)
 9. **La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni**, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5. (trasfuso nel DPR **249/1998** e DPR **235/2007**, Statuto delle Studentesse e degli studenti) Le deliberazioni sono adottate **su proposta del rispettivo consiglio di classe.**
 10. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.

attesa che il Parlamento concluda l'iter di revisione delle "**Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali**", **le attribuzioni del Consiglio di Istituto restano ancora quelle contenute nell'articolo 10 del D.Lgs. 297/94**, al quale ovviamente si rimanda.

Va però detto che tutta la produzione normativa successiva all'attribuzione dell'autonomia scolastica ha modificato i riferimenti di legge, senza che questo abbia portato all'abrogazione (tacita) o alla modifica dell'articolo citato, probabilmente nell'attesa della riforma degli organi collegiali, da tempo auspicata ma non ancora realizzata. Siamo dunque in presenza di un quadro normativo abbastanza incoerente.

Il regime di autonomia si regge sulla separazione del potere di indirizzo e controllo, che spetta al consiglio d'istituto organo collegiale, e la responsabilità gestionale e organizzativo, che compete al dirigente organo monocratico. Le sfere di competenza dei due organi devono discendere automaticamente da questo presupposto.

La prima incongruenza presente nell'articolo 10 viene rilevata e corretta dal D.I. n. 128/2018, regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche, che lascia alla competenza del consiglio d'istituto una serie di attività relative alla gestione finanziaria di carattere generale (art. 33), mentre attribuisce al dirigente, come è corretto che sia, l'attività negoziale vera e propria, cioè l'acquisto di prodotti, beni e servizi necessari al funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto (art. 34)

Il consiglio d'istituto detta i criteri generali e i limiti dell'attività negoziale, ma la responsabilità degli acquisti e delle gare di appalto è del dirigente, il quale agisce e quindi fornisce informazione all'organo collegiale. La recente riforma del Codice dei contratti pubblici e le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari hanno naturalmente confermato questa impostazione, che è comune a tutte le pubbliche amministrazioni.

La seconda incongruenza presente nell'articolo 10 è rappresentata invece dalla competenza relativa all'organizzazione del lavoro e alla gestione del personale, assegnata dalla legge in via esclusiva al dirigente, il quale opera con i poteri del privato datore di lavoro (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 165/01, come modificato dal D.Lgs. 150/09). In questo caso il consiglio d'istituto può avere un semplice compito di indirizzo generale, ma la responsabilità di decisioni che hanno carattere esclusivamente gestionale, quali quelle relative formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe, non può che essere intestata al dirigente scolastico.

Soltanto una buona riforma degli organi collegiali potrà riscrivere le competenze del consiglio d'istituto alla luce della più complessiva riforma della pubblica amministrazione, della quale le istituzioni scolastiche sono parte integrante.

L'art. 3 del testo delle "Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali" inviato dalla Camera al Senato attribuisce queste competenze al "Consiglio dell'autonomia":

1. Il consiglio dell'autonomia ha compiti di indirizzo generale dell'attività scolastica.

In particolare:

- a) redige, approva e modifica lo statuto, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;
- b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;
- c) adotta il piano dell'offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto

del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999;

d) approva il programma annuale e, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità di Stato, anche il bilancio pluriennale di previsione;

e) approva il conto consuntivo;

f) delibera il regolamento di istituto;

g) **designa i componenti del nucleo di autovalutazione, di cui all'articolo 8;**

h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e definisce la partecipazione ai soggetti di cui all'articolo 10;

i) modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell'istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri;

l) promuove la conferenza di rendicontazione di cui all'articolo 9.

2. Per l'esercizio dei compiti di cui alle lettere da c) a g) è necessaria la proposta del dirigente scolastico.

3. Il consiglio dell'autonomia dura in carica per tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 novembre successivo alla scadenza. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

4. Lo statuto deliberato dal consiglio dell'autonomia è sottoposto al controllo formale da parte dell'organismo istituzionalmente competente.

5. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio dell'autonomia, l'organismo istituzionalmente competente provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Vincenzo Spinella)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993)